



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SERVIZIO: PERSONALE

CLASSIFICA 006.003.006 FASCICOLO 000001/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 che disciplina agli articoli 67 e 68 la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2019 per il personale non dirigente e per gli incarichi di posizione organizzativa sulla base delle indicazioni contenute nel Contratto Collettivo del 21 maggio 2018;

VISTI l'articolo 15 del CCNL sopra richiamato che disciplina la retribuzione di posizione e di risultato e l'articolo 67 che individua dettagliatamente le fonti di finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate "risorse decentrate";

ATTESO che il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diverse voci indicate dall'articolo 68 del medesimo CCNL 2016-2018;

CONSIDERATO che l'articolo 67 conferma la distinzione delle risorse del Fondo risorse decentrate in "stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e "variabili" aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RICHIAMATI:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- il comma 557 quater della medesima legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5 bis dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: *“gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, modificato dall' articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*;
- l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ora abrogato che prevedeva: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 che prevede: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* che ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali e in particolare, ai commi da 51 a 100, ha disciplinato l'organizzazione e le funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente di area vasta, prevedendo un percorso di riordino concertato tra le

- istituzioni della Repubblica e che all'articolo 1 comma 96 lettera a) prevede che *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento”*;
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che ha stabilito al comma 421 che gli enti di area vasta rideterminano la dotazione organica in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 tenuto conto delle funzioni attribuite dalla stessa legge 56/2014 e al comma 424 che le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato per la ricollocazione nei propri ruoli del personale degli enti di area vasta in soprannumero;
 - la legge della Regione Liguria n. 15 del 10 aprile 2015 *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”* che, all'articolo 9, comma 1, prevede che al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione si applica il trattamento economico e giuridico in godimento al momento del trasferimento stabilito dalla legge 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
 - la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 con cui la Funzione Pubblica ha chiarito che la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 421 della legge 190/2014 si coordina con la graduale ricollocazione del personale in soprannumero a cui si aggiunge la riduzione della spesa di personale in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente;
 - la nota del 27 marzo 2015 con cui la Funzione Pubblica ha ulteriormente chiarito che per i processi disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale stesso;
 - la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 che all'articolo 1 dal comma 793 al comma 800 disciplina la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego;
 - la legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2017 *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018”* che all'articolo 20 disciplina disposizioni urgenti in materia di Centri per l'Impiego;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.93 del 29 marzo 2019, con cui vengono confermate le linee di indirizzo proposte dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale per la quantificazione delle risorse decentrate relative al fondo per l'anno 2019 del personale non dirigente e per gli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della normativa vigente;

DATO ATTO che i limiti del fondo per l'anno 2019, non avendo la Provincia di Savona rispettato il patto di stabilità interno del 2015 e di conseguenza non avendo potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, risultano determinati nella tabella che segue:

| | |
|--|----------------|
| personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria | 265 |
| personale al 31 dicembre 2015 | 220 |
| Media 2015 | 242,5 |
| personale al 1° gennaio 2016 | 218 |
| personale al 31 dicembre 2016 decurtato di n. 11 unità di personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale cessate nel 2017 | 193 |
| Media prevista 2016 | 205,5 |
| riduzione percentuale | -15,26% |
| Fondo stabile 2015 | € 857.375 |
| Fondo variabile 2015 di riferimento | € 34.260 |
| Fondo 2015 | 891.635 |
| Importo utilizzato ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015) | 908.568 |
| decurtazione da operare | -138.647 |
| Tetto massimo 2018 | 752.988 |

VISTO il verbale della seduta della delegazione trattante del personale non dirigente del 16 maggio 2019 protocollo n. 2019/26168 con cui, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 lettera u) del CCNL 2016-2019, è stato concordato l'incremento delle risorse da destinare alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di € 9.000 rispetto a quanto già destinato a tale istituto nell'anno 2017 con conseguente riduzione del Fondo ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente e per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2019, secondo i criteri e gli indirizzi approvati con il decreto del Presidente prevedendo quali uniche fonti di finanziamento della parte stabile le risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b) e c) e della parte variabile di cui all'articolo 67 comma 3 lettere e) e d) come segue:

- a) determinazione dell'unico importo consolidato, pari a € 737.211, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67, costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017 (indicate nella Tabella 15 del conto annuale 2017 e al netto della decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 pari a € 169.231 e della decurtazione delle risorse stabili per il trasferimento di personale alla Regione Liguria pari a € 157.152) certificate dal Collegio dei Revisori in sede di sottoscrizione del conto annuale e al netto delle risorse destinate in tale anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800. L'importo indicato ricomprende il consolidamento delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per la quota non utilizzata, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" pari a € 3.899;
- b) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera a) del citato CCNL 2016-2018, delle

- risorse stabili di € 14.726 con riferimento al personale in servizio al 31.12.2015 (escluso il personale dei Centri per l'Impiego e della Polizia Provinciale);
- c) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera b) del citato CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 15.357 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali dei dipendenti in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (escluso dal calcolo il personale dei Centri per l'Impiego);
 - d) incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera c) del citato CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 7.884 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018, compresa la quota di tredicesima mensilità;
 - e) decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale ALFA dal 1° luglio 2018 per un totale di Euro 66.914 corrispondente agli effettivi risparmi di spesa per l'anno 2019;
 - f) riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del CCNL 2018-2020 del 21 maggio 2018, di € 131.292;
 - g) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2019 - parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), che richiama l'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999, che ammontano a Euro 38.439;
 - h) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2019 - parte variabile, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), di € 5.946 quale importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno 2018 calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
 - i) decurtazione di € 40.544 quale recupero derivante dalla pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, con cui la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate. Detto recupero opera a partire dall'anno 2017 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017;
 - j) determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2019 per un importo complessivo di € 94.800 pari alle risorse destinate a tale istituto nell'anno 2017 e all'incremento di € 9.000 contrattato in delegazione trattante nella seduta del 16 maggio 2019 (verbale protocollo n. 26168 del 16 maggio 2019) dando atto che, come previsto dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

ATTESO che la quantificazione del fondo anno 2019, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018 è quella individuata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo per il personale dipendente 2019 per un totale di Euro 621.357 comprensive dei differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-18, al netto della decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019;

DATO ATTO che alle risorse complessive del fondo 2019 sono da aggiungere i compensi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e i compensi di avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente di difficile

quantificazione in sede di previsione e che saranno, pertanto, definiti in sede di consuntivo;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento delle risorse per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2019 per un totale di Euro 94.800 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019;

VERIFICATO, altresì, che tali fondi rientrano nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispettano tale normativa in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATI l'articolo 7 del CCNL del 21 maggio 2018 che al comma 4, lettera a), dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e l'articolo 8 del medesimo CCNL che al comma 1 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

1. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 operando come segue:

- determinazione dell'unico importo consolidato, pari a € 737.211, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018, costituito da tutte le risorse decentrate stabili previste dall'articolo 31 comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, (indicate nella Tabella 15 del conto annuale 2017 al netto della decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 pari a € 169.231 e della decurtazione delle risorse stabili per il trasferimento di personale alla Regione Liguria pari a € 157.152) certificate dal Collegio dei Revisori. Tale importo è al netto delle risorse destinate in tale anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800 e ricomprende il consolidamento di € 3.899 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per la quota non utilizzata, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";
- incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera a) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 14.726 con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2015 (escluso il personale dei Centri per l'Impiego e della Polizia Provinciale);
- incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera b) del CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 15.357 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali dei dipendenti in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (escluso dal calcolo il personale dei Centri per l'Impiego);

- incremento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera c) del citato CCNL 2016-2018, delle risorse stabili di € 7.884 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale ALFA dal 1° luglio 2018 per un totale di Euro 66.914 corrispondente agli effettivi risparmi di spesa per l'anno 2019;
- riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del CCNL 2018-2020 del 21 maggio 2018, di € 131.292;
- previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2019 - parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e, che richiama l'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999, che ammontano a Euro 38.439;
- previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2019 - parte variabile, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), di € 5.946 quale importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno 2018 calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- decurtazione di € 40.544 per il recupero conseguente alla pronuncia della Corte dei Conti n. 39/2016 acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, applicando anche le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e come già previsto dall'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19 prevedendo, quindi, un recupero della somma in undici anni;
- determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 2019 per un importo complessivo di € 94.800 pari alle risorse destinate a tale istituto nell'anno 2017 e all'incremento di € 9.000 contrattato in delegazione trattante nella seduta del 16 maggio 2019 (verbale protocollo n. 26168 del 16 maggio 2019) dando atto che, come previsto dall'articolo 15 al comma 5, del CCNL 2016-2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

2. **DI DARE ATTO**, che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e le risorse per il personale incaricato di posizione organizzativa, per l'anno 2019, secondo quanto disposto, è costituito come risulta dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI DARE ATTO** che gli oneri relativi al fondo 2019 per il personale dipendente, per un totale di Euro 621.357 comprensivi dei differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 e al netto della decurtazione per il trasferimento ad ALFA del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti oltre alle somme relative a compensi per incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e ai compensi per il servizio legale, che saranno quantificate a consuntivo, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019.

4. **DI DARE ATTO** che le risorse dell'anno 2019 per l'indennità di posizione e di risultato dei

titolari di posizione organizzativa per un totale di Euro 94.800 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019.

| | |
|---|------------------|
| Limite calcolato ai sensi art. 23 d.lgs. 75/2017 | € 752.988 |
|---|------------------|

| FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI | | |
|--|---|------------------|
| ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018 | | |
| ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 | Importo consolidato | € 737.211 |
| ART.67 COMMA 2 LETT. C) CCNL 2016-2018 | Ad personam cessati 2018 (risparmio 2019 intero anno) | € 7.884 |
| | TOTALE RISORSE STABILI 2019 SOGGETTE A LIMITE | € 745.095 |
| | decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 d.dgs. 75/2017) | -€ 131.292 |
| | <i>decurtazione per passaggio dipendenti Centri per l'Impiego presso la Regione Liguria dal 1°luglio 2018</i> | -€ 66.914 |
| ART. 67 COMMA 2 CCNL 2016-2018 | | |
| somme non soggette a limiti | | |
| ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018 | € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (esclusi Centri per l'Impiego e la Polizia Provinciale) | € 14.726 |
| ART. 67 COMMA 2 lett. b) CCNL 2016-2018 | Importo per differenziali di progressione economica CCNL 2016-2018 (dipendenti in servizio 1.1.2019) | € 15.357 |
| | TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2019 | € 576.972 |

| FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI | | |
|---|---|-----------------|
| Art. 67 COMMA 3 CCNL 2016-2018 | | |
| lett. e) | risparmi straordinario anno 2018 | € 38.439 |
| lett.d) | ad personam cessati anno 2018 (rateo risparmio anno 2018) | € 5.946 |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITI 2019 | € 44.385 |

| | |
|--|----------------|
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE | 621.357 |
|--|----------------|

| RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | |
|--|---|---------------|
| ART. 15, COMMA 5, CCNL 2016-2018 | | |
| ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 | Somma destinata anno 2017 | 85.800 |
| Art. 7 COMMA 4 lett. u) CCNL 2016-2018 | Incremento risorse posizioni organizzative | 9.000 |
| | Totale risorse posizioni organizzative | 94.800 |